

spinge la domanda, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione del provvedimento è ammesso ricorso al ministro per l'agricoltura, il quale decide su conforme parere della Giunta del Consiglio superiore della colonizzazione interna.

« Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il ministro tuttavia, per gravi motivi, può sospendere l'esecuzione del provvedimento, su conforme parere della Giunta ».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti: uno degli onorevoli Caetani, Crisafulli, Mondio, Camerini, Acerbo e Corgini, i quali propongono che l'articolo 15 sia soppresso; un altro dell'onorevole Aldisio, che non è quello che si legge a pagina 11 del fascicolo degli emendamenti, perchè è stato modificato. Ne do lettura:

« Il prefetto, con decreto emesso su parere della Commissione provinciale, può ordinare la concessione dei terreni, che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, in utenza a miglioria o in altra determinata forma di godimento temporaneo, in base ad un capitolato e ad un piano di bonificazione agrario o di colonizzazione, nel quale saranno indicate le opere da eseguirsi.

« Avverso il decreto del prefetto è ammesso, nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso al ministro di agricoltura, che decide, sentito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione interna.

« Nessun gravame è consentito contro il decreto del ministro ».

L'onorevole Caetani ha proposto un emendamento all'emendamento Aldisio. Evidentemente egli si riferiva alla prima edizione dell'emendamento Aldisio, ma credo che possa essere applicato anche all'ultima edizione. Ne dò lettura:

« La concessione in utenza a miglioria ovvero in altra determinata forma di godimento temporaneo di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2 e in conformità delle norme stabilite nell'articolo seguente, sarà pronunciata con Regio decreto (ecco la differenza) emesso su proposta del ministro di agricoltura (niente prefetto), sentito il parere del Consiglio superiore della colonizzazione interna (niente Commissione provinciale), in base ad un capitolato e ad un piano di bonificazione agrario o di colonizzazione nel quale saranno indicate le opere da eseguirsi ».

Questo corrisponde anche all'emendamento Aldisio.

Ma vi è un'aggiunta: « Ove vi sia più di un richiedente, il proprietario ha facoltà di scelta fra i vari richiedenti la concessione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Aldisio.

ALDISIO. Ho già svolto il mio emendamento in sede di discussione dell'articolo 2, quando la Camera approvò di introdurre la utenza a miglioria o altra determinata forma di godimento temporaneo, tra gli Istituti coattivi previsti da questo disegno di legge. Solamente ho creduto bene di aggiungervi un'altro comma che prevedesse il ricorso al Ministero di agricoltura avverso al decreto del prefetto che autorizzi o no le concessioni.

Debbo dichiarare inoltre che non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Caetani al mio emendamento, perchè se accettassimo questa correzione, noi non daremmo un solo latifondo in utenza a miglioria ai contadini richiedenti. La Commissione centrale della colonizzazione delle terre sarà fin troppo gravata da lavoro per tutte le richieste di espropriazione che verranno. Se vogliamo aggiungere a queste richieste che importeranno un ponderoso lavoro di esame, quelle altre per la utenza a miglioria, ciò significa mettere in condizione il Ministero di non fare proprio nulla.

Noi domandiamo la concessione in utenza a miglioria o in un'altra determinata forma di godimento temporaneo, per quei terreni che non saranno richiesti per la espropriazione, ma che nello stesso tempo, trovandosi nelle condizioni volute dalla presente legge, dovessero più oltre rimanere a cultura estensiva, abbandonati nelle mani dei gabellotti sfruttatori della terra, dei proprietari, dei lavoratori.

E per queste terre e per questi contratti limitati nel tempo, e che si risolvono a beneficio anche dei proprietari, bastano i decreti dei prefetti, previo parere delle Commissioni provinciali.

Arrivare al decreto Reale è una vera esagerazione. Sarebbe proprio un volere eludere le disposizioni dell'articolo 2° e di quello che discutiamo, e che però io mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caetani.

CAETANI. Dichiaro che ritiro l'emendamento riguardante la soppressione dell'articolo 15.

Nel fare le mie osservazioni e critiche all'emendamento Aldisio svolgerò allo stesso tempo l'emendamento che ho proposto, e così risparmieremo tempo.